



Ai Sigg.ri Clienti  
Loro Sedi

Varese, 10 marzo 2025

## CIRCOLARE N. 3/2025

### OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI CATASTROFALI

L'art. 1, commi 101-111 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e il relativo Decreto Attuativo D.M. 18/2025, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio 2025 hanno introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

#### Soggetti obbligati (art. 1 c. 101 L. 213/2023)

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del c.c.; anche se la norma non lo chiarisce in maniera esplicita, sembra siano soggetti all'obbligo anche i piccoli imprenditori, gli artigiani e i piccoli commercianti, anche se iscritti ad una sezione speciale del registro imprese, mentre risultano escluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., per le quali opera il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.

Sono esclusi per espressa previsione di legge i lavoratori autonomi (soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese).

#### Oggetto dell'assicurazione (art. 1 c. 101 L. 213/2023)

La copertura assicurativa deve riguardare i beni di cui all'art. 2424, primo comma, sez. attivo, voce B-II, numeri 1) – **Terreni e Fabbricati**; 2) – **Impianti e Macchinari**; 3) – **Attrezzature industriali e commerciali** del c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, per danni direttamente cagionati agli stessi da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale; gli eventi da assicurare sono da intendersi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Sembra che siano soggetti all'obbligo assicurativo anche i beni che l'imprenditore non detiene in proprietà, ma di cui dispone in forza di un contratto di locazione, di *leasing* o di noleggio.

#### Decorrenza

La stipula/implementazione della polizza in oggetto va effettuata entro il prossimo 31 marzo 2025.

Conseguenze della mancata stipula

Anche se non appaiono ancora chiare le sanzioni che dovrebbero essere comminate in caso di mancata stipula della polizza in oggetto, secondo l'art. 1 c. 102 della Legge 213/2023, “...Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”.

Vista l'importanza dell'argomento, si invitano i clienti interessati a contattare al più presto la propria assicurazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

**NOTA BENE** – Lo Studio ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l'accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però sottolineare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto, si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto una precedente opinione legale.